

Chi fa cosa in Toscana

Rumori condominiali



Cosa fare e a chi rivolgersi in caso di rumori condominiali

AGENTI FISICI


Molte sono le situazioni che possono provocare inquinamento acustico all'interno delle abitazioni:

- rumore eccessivo prodotto da radio e tv
- schiamazzi di bambini
- urla di persone
- abbaiare di cani
- ascensore, autoclave, impianti di condizionamento dell'aria
- pianoforte o altro strumento musicale
- taglio dell'erba
-

In tutti questi casi non è previsto un intervento da parte di ARPAT.

L' Agenzia, infatti, è coinvolta nel caso in cui il rumore sia provocato da attività produttive o da infrastrutture di mobilità, come specificato meglio nelle nostre schede informative su [Rumore prodotto da aziende](#) e [Rumore da infrastrutture di trasporto](#).

Molte delle situazioni elencate, che non sono, naturalmente esaustive, possono essere risolte con la collaborazione attiva tra i condomini o vicini di casa, o ancora con l'intervento dell'amministratore di condominio, se previsto, e l'applicazione dei regolamenti condominiali, se presenti.

Se i tentativi di superare in via bonaria la problematica non hanno raggiunto il risultato sperato, si può verificare se nel Comune sia presente un regolamento che disciplina le attività rumorose o un regolamento per la "civile convivenza" ([come ad esempio quelli del Comune di Firenze](#)).


In questi regolamenti sono spesso introdotte disposizioni che disciplinano i rapporti tra vicini di casa, regolamentando anche alcune delle più comuni attività rumorose di tipo domestico (es. taglio dell'erba o piccoli lavori edili in civili abitazioni).

Nel caso in cui il Comune si sia dotato di uno dei regolamenti sopra indicati, è possibile segnalare la problematica alla Polizia municipale, chiedendo il rispetto di quanto contenuto nel regolamento comunale nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto.


È inoltre sempre possibile rivolgersi al Giudice di Pace del luogo dove le immissioni rumorose si verificano. L'art. 844 del Codice civile, infatti, detta un principio generale per cui il proprietario di un immobile non può impedire i rumori che provengono dal fondo e/o abitazione del vicino, se questi non superano la normale tollerabilità. Quest'ultimo concetto non è definito, quindi per verificare il superamento della normale tollerabilità è necessaria una misurazione con strumento tecnico.

Per misurare il rumore nel proprio appartamento, è opportuno rivolgersi ad un [tecnico abilitato in acustica](#), un professionista liberamente scelto da chi intende verificare con una fonometria il livello di rumore presente nella propria abitazione e prodotto dai vicini di casa o da impianti a servizio dell'edificio o da altre attività rumorose comunque non di tipo produttivo.

In caso di rumori eccessivi provenienti da abitazioni limitrofe non è previsto un intervento di ARPAT.



Se si desidera misurare il rumore ci si può rivolgere ad un **tecnico** abilitato in **acustica**.



È comunque possibile rivolgersi all'**Amministratore condominiale** (se presente), alla **Polizia municipale**, oppure al **Giudice di Pace** competente per il territorio.

